N° R.G. 4043/2017

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona d[redacted]a scioglimento della riserva assunta in udienza nella causa promossa da

[redacted] nata in SENEGAL, rappresentato e difeso dall'avv. ELVIA SPIGNO

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato presso la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari

E NEI CONFRONTI DI

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI CAGLIARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 35 D.lgs 25/2008 e 19 D.lgs 150/2011

****

Con ricorso depositato in data 27.04.2017, [redacted] come rettificato da [redacted] ha ritualmente proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Cagliari per il riconoscimento della protezione internazionale, emesso nella seduta del 30.03.2017, notificato in data 11.04.2017 con il quale è stato disposto di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale.

Il ricorrente, ritenuta errata la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale, ha concluso, pertanto, domandando il riconoscimento dello *status* di rifugiato o il riconoscimento della protezione sussidiaria, e, in via gradata, la protezione cd. umanitaria o il riconoscimento del diritto del ricorrente all'asilo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione.

Nessuno si è costituito per il Ministero convenuto, con conseguente dichiarazione di sua contumacia.

Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire sue conclusioni, né ha comunicato motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e mediante l'audizione del ricorrente, avvenuta alla citata udienza con l'aiuto marginale di un interprete di fiducia.

In particolare, è stato prodotto in giudizio il verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di audizione personale davanti alla Commissione territoriale competente, dalla lettura del quale è emerso che il predetto ha dichiarato di essere nato a Kungel (Senegal), e di aver vissuto anche a Dakar fino a quando non è andato via dal proprio Paese, nell'ottobre del 2015, a causa di alcuni dissidi con i genitori della ragazza che egli frequentava e che era stata violentata da una terza persona.

I genitori della ragazza accusarono il ricorrente della violenza e gli dissero che lo avrebbero denunciato visto che la predetta ragazza lo accusò pubblicamente. A causa di ciò, per paura di essere incarcerato ingiustamente, il ricorrente decise, in accordo con la propria famiglia, di espatriare. La paura di essere incarcerato ha portato, dunque, il ricorrente a fuggire e lo porta, oggi, a non voler fare rientro nel proprio Paese.

Detto racconto è stato confermato anche in udienza e, all'esito della audizione del ricorrente la causa è stata trattenuta a riserva.

***

Il ricorrente - proveniente dal Senegal - ha richiesto il riconoscimento della protezione internazionale per evitare di dover subire un grave danno qualora fosse rimasto nel proprio Paese, a causa dei dissidi sorti con la famiglia della donna che lo accusava ingiustamente di averla violentata..

La paura di possibili ripercussioni in suo danno lo ha spinto ad espatriare e lo porta oggi a non voler rientrare nel proprio Paese.

Orbene.

Detta motivazione consente di poter escludere, letta la documentazione offerta in causa ed esaminate le risultanze dell'audizione del ricorrente, che possa trovare accoglimento la domanda per il riconoscimento dello *status* di rifugiato poiché i fatti, così come narrati, non integrano gli estremi per il citato riconoscimento così come disposto dall'art. 1° della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art.2, 1° comma, lett. e) del D.lgs 251/2007, potendosi affermare che difetti la manifestazione, da parte del predetto, di alcun fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica

Le dichiarazioni rese, infatti, non consentono di individuare, anche qualora fosse veritiero il racconto reso, un agente persecutore ben determinato poiché il ricorrente, senza circostanziare in alcun modo i fatti, nonostante più volte invitato in tal senso, si è limitato a parlare genericamente della minaccia asseritamente ricevuta di cui, però, non è in grado di riferire nulla di concreto ed attuale nei termini richiesti dalla normativa applicabile.
Manca una ricostruzione progressiva ed in dettaglio degli eventi nei quali il predetto sarebbe stato coinvolto, necessaria al fine di offrire ai terzi (Commissione territoriale e Giudici) la visione e la prova di quanto accaduto, non tanto con riferimento ai dettagli dei singoli accadimenti (peraltro appena accennati) quanto, piuttosto, agli eventi che nel concreto avrebbero comportato una sua persecuzione, nonché alle circostanze spazio-temporali in cui sarebbero avvenuti i fatti (dove e come si sarebbero verificati), o più particolari possibili in ordine al proprio agente persecutore di cui il ricorrente nulla riferisce se non marginalmente.

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036

I pochi elementi forniti non sono, dunque, soddisfacenti, per poter affermane la sussistenza, nel caso concreto, di atti di persecuzione cd. "sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da comportare una violazione grave dei diritti fondamentali della ricorrente e conseguente riconoscimento in suo favore dello *status* di rifugiato, potendosi affermare che difetti la manifestazione, da parte del ricorrente, di alcun fondato timore di subire una persecuzione personale e diretta nel Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica, così come richiesto dalla normativa in esame.

La motivazione posta a sostegno della domanda di protezione internazionale porta ad escludere anche la possibilità di riconoscere anche la cd. protezione sussidiaria ex art.14 del D.lgs n°251/2007 lett. A) e lett. B), poiché i pochi elementi forniti dal ricorrente anche a seguito della audizione in udienza, non sono, in effetti, sufficienti per poter riconoscere detta protezione poiché non consentono di poter affermare che, nella concretezza, il ricorrente abbia rischiato o possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati, quale potrebbe essere la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ad opera dello Stato o di terzi: la sola allegazione, anche a volerla considerare sussistente, intesa come la descrizione nel proprio atto di elementi fattuali favorevoli al ricorrente, non è, infatti, di per sé, sufficiente per affermare raggiunta la prova in merito a quanto narrato se l'onere di allegazione non è accompagnato dall'onere della prova che, nel caso concreto, poteva essere soddisfatto anche attraverso la sola audizione del predetto in udienza.

La mancanza nel racconto reso dal ricorrente di un riferimento preciso ed univoco che possa portare ad affermare che, nella concretezza, il predetto abbia rischiato o possa rischiare ancora oggi di subire un grave danno in conseguenza dei fatti narrati e l'assenza di elementi utili a corroborare l'effettiva sussistenza del pericolo paventato, unitamente alle affermazioni del ricorrente, rappresentano tutti aspetti che non consentono di ritenere superato, anche in questa sede, il cd vaglio di credibilità[1].

Per quanto attiene la protezione sussidiaria ex art.14 Lett. c) D.lgs 251/2007, non si ritiene sussistente in Senegal la esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, così come richiesto dalla citata norma, tenuto altresì in considerazione il fatto che è lo stesso ricorrente a non riferire in sede di audizione davanti alla Commissione, nè davanti a questo Giudice, in merito ad un possibile suo coinvolgimento, in modo specifico, in una eventuale situazione di pericolo in cui lo stesso si potrebbe trovare qualora ritornasse in Senegal, come ad esempio la specifica situazione di pericolosità del luogo in cui il predetto risiedeva o altro ancora.

---

[1] Quando la domanda del ricorrente non è suffragata da prove documentali, il Giudice è tenuto a verificare la sussistenza dei parametri indicati dall'art.3, comma 5 D.lgs. n° 251/2007 al fine di valutare compiutamente le dichiarazioni del cittadino straniero richiedente protezione internazionale. Detta norma, unitamente all'art.8 D.lgs. n° 25/2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese di origi-ne del richiedente asilo, costituisce il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale della domanda di protezione internazionale. "Le circostanze ed i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della do-manda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese." (Cass. Sentenza n° 8282/2013).

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036

Il Senegal, infatti, si caratterizza per una certa stabilità politica soprattutto da quando le spinte separatiste nella regione della Casamance, dopo trenta anni di tensioni e violenza, sembrano aver trovato una disponibilità al negoziato da parte del governo e del *Mouvement des forces démocratiques de Casamance* (MFDC), così come si evince dagli scritti relativi alla partecipazione dell'Italia alla LXXI Assemblea generale delle Nazioni Unite (New York, 19-25 settembre 2016) e dalle varie COI consultate[2].

Sotto il profilo economico, il Senegal, inoltre, ha registrato nel 2016 un aumento del Prodotto Interno Lordo (PIL) del 6,6% (come riferito dalla Direzione per la previsione e gli studi economici (DPEE) del governo senegalese) ed il Paese sta attuando seri sforzi per mantenere una crescita forte e sostenibile, attraverso diversi investimenti statali ed il coinvolgimento di Paesi esteri chiamati ad investire nelle proprie regioni, compresa quella di provenienza del ricorrente.

Ciò porta ad escludere la protezione internazionale invocata.

In merito alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, questo Giudice ritiene che – lette le dichiarazioni rese e le argomentazioni riportate in sede di ricorso a sostegno di detta richiesta, la predetta si fondi sullo stato di indigenza del ricorrente.

Secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione, la povertà o l'indigenza, intese come motivi "economici" della migrazione, non rientrano nella protezione internazionale e neppure in quella umanitaria, nonostante la povertà sia una condizione in cui la persona si viene a trovare per mancanza dei mezzi necessari per provvedere al proprio sostentamento, non potendo accedere a risorse o a *chanches*, quali il lavoro, non per propria volontà, ma per responsabilità o incapacità dello Stato di provenienza.

---

[2] Il Movimento delle Forze Democratiche di Casamance (MFDC), creato nel 1947, era inizialmente un partito politico prima di diventare, dagli anni '80, un movimento indipendentista della Casamance, una regione senza sbocco sul mare nel sud del Senegal.

Dopo diversi tentativi di mediazione e spaccatura in seno al movimento secessionista, nel 2017 i colloqui di pace sembrano avere fatto dei progressi con la fazione di Salif Sadio. I ribelli della Casamance hanno inoltre perduto un importante sponsor, il Presidente del Gambia Yahya Jammeh, costretto a lasciare il potere nel gennaio del 2017 (vedi Fides 21/1/2017), contribuendo così a imprimere una nuova dinamica alla ricerca di una soluzione pacifica alla crisi. (fonte Agenzia Fides 8/1/2018). Da anni non vi sono più, secondo le COI dell'EASO e di Amnesty International, così come secondo diverse fonti giornalistiche, attacchi terroristici da parte dei cd. ribelli. Nel gennaio del 2018 vennero sequestrati 18 taglialegna che lavoravano nelle foreste vicine a Ziguinchor, ma il movimento indipendentista ha da subito respinto ogni collegamento ("*Respingono le accuse i ribelli del Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) di essere responsabili del massacro di 13 giovani boscaioli uccisi il 6 gennaio in una foresta di questa regione del Senegal. L' MFDC ha emesso una dichiarazione nella quale condanna il massacro e respinge ogni illazione di averlo commesso. Secondo il gruppo ribelle, all'origine della strage vi sarebbe una disputa tra alcuni tagliatori illegali di teck, un legno pregiato della quale la Casamance è ricca. L'MFDC chiede "alle autorità senegalesi di orientare le indagini su alcuni responsabili amministratrivi e militari locali che sono a capo di una vasta rete di taglio clandestino e di vendita illecita di legno di teck". "L'MFDC continua la sua apertura al dialogo in vista di una conclusione positiva del conflitto nella Casamance" afferma il comunicato ribadendo l'impegno al dialogo con le autorità di Dakar intrapreso con la mediazione della Comunità di Sant'Egidio.Ancora prima della dichiarazione dell'MFDC il governatore di Ziguinchor, il capoluogo della regione, aveva affermato di ritenere che il massacro "non inciderà sul processo che è ormai avviato" aggiungendo che "esiste una dinamica irreversibile per procedere sulla via della pace".Il massacro è stato commesso all'indomani della liberazione da parte delle autorità senegalesi di due appartenenti al Fronte Nord dell'MDFC. Il movimento indipendentista è diviso da tempo infatti in almeno due fazioni rivali: il Fronte Nord capeggiato da Salif Sadio, ed il Fronte Sud di César Atoute Badiate. In un primo momento si è pensato che l'uccisione dei taglialegna fosse legato a rivalità all'interno dell' MFDC, in particolare al tentativo di una delle fazioni di far saltare il riavvicinamento tra il governo e la fazione concorrente nel seno del movimento ribelle"* (fonte Agenzia Fides 8/1/2018); anche secondo http://www.mbour.info/au-senegal/itemlist/tag/Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), "*Una fonte militare afferma che i rapitori dei taglialegna di Sédhiou non erano collegati ai combattenti dell'MFDC*". Né vi sono fonti che riferiscono di una presenza dei ribelli ancora attivi nella sola regione di provenienza del ricorrente, Ziguinchor, peraltro dallo stesso neanche documentata.

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036

Detta impossibilità, invero, incide direttamente sulla dignità umana, che nel lavoro trova fondamento ai sensi dell'art. 36, 1 comma della Costituzione e che viene richiamata in maniera più estesa dall'art. 3 della Carta costituzionale.
L'art. 3 della Costituzione, il quale trova applicazione e riconoscimento anche nei confronti della persona straniera, deve essere letto unitamente agli artt. 2 e 10 della Carta Costituzionale, nonché agli articoli della Carta fondamentale dell'Unione europea la quale richiama espressamente la dignità della persona quale elemento fondante (art. 1) e che nel Preambolo al *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966 afferma che la «*dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo*» e che «*questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana*». Tra essi il diritto al lavoro «*che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato*» (art. 6), il diritto ad un livello di vita adeguato (art. 11), il diritto alla salute (art. 12), il diritto all'istruzione (art. 13).
Il concetto di povertà è stato definito anche dalle Nazioni Unite le quali nei *Principi guida delle Nazioni Unite su povertà estrema e diritti umani*, adottati dal Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite il 27 settembre 2012 affermano che «*la povertà è di per sé un problema urgente che attiene alla sfera dei diritti umani. Insieme causa e conseguenza di violazioni dei diritti umani, è una condizione che porta ad altre violazioni. La povertà estrema è caratterizzata da molteplici e interconnesse violazioni dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e le persone che vivono in povertà si vedono esposte con regolarità alla negazione della propria dignità e parità*» (par. 3). Secondo l'ONU «*La povertà non è solo una questione economica; si tratta di un fenomeno multidimensionale che comprende la mancanza sia di entrate sia di capacità basilari per poter vivere dignitosamente. Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ha dichiarato nel 2001 che la povertà è "una condizione umana caratterizzata dalla privazione continua o cronica di risorse, capacità, opzioni, sicurezza e potere necessari per poter godere di un tenore di vita adeguato e di altri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali" (E/C.12/2001/10, par. 8). La povertà estrema, a sua volta, è stata definita come "una combinazione di penuria di entrate, sviluppo umano insufficiente ed esclusione sociale" (A/HRC/7/15, par. 13), in cui una mancanza prolungata della sicurezza fondamentale di base interessa contemporaneamente vari aspetti dell'esistenza umana, compromettendo seriamente le possibilità delle persone di esercitare o riacquisire i propri diritti in un futuro prevedibile (E/CN.4/Sub.2/1996/13).*» (par. 2).
Tanto premesso sul concetto di povertà ed indigenza, questo Giudice ritiene che la povertà rientri tra quei "seri motivi" che possano portare al riconoscimento della protezione umanitaria e che, nel caso specifico, sussistano i presupposti per la sua concessione poiché sono stati offerti da parte del ricorrente degli elementi volti a corroborare la sussistenza di una vulnerabilità soggettiva dovuta non solo ad un effettivo stato di indigenza conseguente ad una assenza di reali alternative all'espatrio (legate alla sua età; alla sua carenza di istruzione; alla mancanza di protezione da parte dei familiari ed alle difficoltà economiche conseguenti a dette mancanze), ma anche all'attuale situazione socio-economica e sanitaria del Paese di provenienza del ricorrente nel quale la realizzazione della dignità personale anche (ma non solo) attraverso il lavoro appare se non negata, per lo meno fortemente limitata.

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036

Le COI consultate, infatti, descrivono sì il Senegal come una delle economie più stabili dell'Africa occidentale, ma evidenziano che, a causa di elevati tassi di povertà e di disoccupazione (circa la metà della popolazione viva sotto la soglia di povertà) e di un sistema sanitario incapace di fornire servizi essenziali a un grande numero di persone (in particolare nelle zone rurali)[3] , lo Stato non sia in grado di garantire la dovuta assistenza sanitaria ed è attualmente occupato sia nel combattere gli alti tassi di mortalità materna e infantile, sia nell'affrontare una seria crisi umanitaria causata dalle scarse precipitazioni del 2017 con conseguenti bassi rendimenti dei pascoli che hanno, di fatto, colpito le famiglie più vulnerabili.
Tutto ciò porta questo Giudice a riconoscere al ricorrente la protezione invocata nella forma della protezione umanitaria, il quale, non solo nelle more del presente giudizio ha imparato perfettamente l'italiano, lingua dallo stesso parlata in maniera abbastanza fluente, ma ha anche trovato un lavoro a tempo indeterminato regolarmente retribuito.
Le spese processuali, in considerazione della contumacia della amministrazione convenuta, non devono essere liquidate.
In ordine alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, vista la richiesta formulata nel ricorso introduttivo e reiterata in udienza, si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

---

[3] Vi è una forte disparità sia nella qualità che nell'entità dei servizi sanitari tra le aree urbane e le aree rurali. Infatti circa il 70% dei medici e l'80% dei farmacisti e dentisti si trovano nella capitale (Dakar). Tuttavia solo il 42% della popolazione senegalese vive in aree urbane, il che significa che pochi medici sono a disposizione per i residenti nel resto del Paese. Attualmente vi è la necessità di migliorare le infrastrutture del Senegal e di promuovere un ambiente sano dove poter vivere. Il paese ha inoltre bisogno di più medici e di più personale medico, in particolare ha bisogno di medici di medicina generale, ginecologi, ostetriche, pediatri e cardiologi. Tutto ciò sarebbe ancor più utile se venisse effettuato nelle aree rurali. I più grandi ostacoli che impediscono alle persone di utilizzare i servizi sanitari sono la mancanza di informazioni, la mancanza di comunicazione, il basso numero di operatori sanitari e le barriere sociali e religiose. Nelle zone rurali in particolare, l'accesso ai farmaci è alquanto problematico. (fonte: https://crprotezioneinternazionale.wordpress.com/sguardo-sul-senegal/. Secondo altre fonti, quando un cittadino dell'Africa sub-sahariana sta male, in molti casi aspetta che il problema si risolva da sé, ma quando si rivolge alle strutture sanitarie del Paese incontra numerosi problemi, a partire dalla accessibilità geografica; si tenga conto infatti che, per esempio, in Senegal è presente un medico ogni 17.000 abitanti e un infermiere ogni 8.700 abitanti contro rispettivamente i 5.000 e i 300 auspicati dall'OMS. I terapeuti tradizionali, invece, si stima siano presenti in maniera capillare nel territorio, con uno ogni 100 abitanti. Il sistema sanitario è pubblico, ma le prestazioni sono quasi tutte a pagamento. Gli operatori sono pochi e concentrati nelle grandi città. Il Senegal è uno dei 134 paesi partecipanti alla conferenza internazionale sull'assistenza primaria, organizzata da OMS e UNICEF in Unione Sovietica, e in quella sede si impegnò a migliorare il proprio sistema sanitario apportando delle modifiche nella struttura organizzativa e nella ripartizione delle competenze sanitarie. Fu istituito un nuovo sistema sanitario diviso in 3 livelli, ponendo particolare attenzione al livello più periferico ovvero il distretto sanitario. Con il potenziamento del servizio di cure primarie a livello distrettuale, l'infermiere ha assunto in Senegal una posizione centrale ed un ruolo fondamentale nell'erogazione delle cure sanitarie. L'infermiere diviene "le Pilier du Système de Santé au Sénégal" ovvero il pilastro del sistema sanitario come afferma il Ministero della Salute, Igiene e Prevenzione del Senegal. (fonti : ***L'ALTRA MEDICINA IN SENEGAL: scelta obbligata o scelta privilegiata, ignoranza o diversa saggezza***, RELATORE: PROF. LEOPOLDO SARLI,TUTOR: PROF.SSA NADIA MONACELLI, LAUREANDA : CHIARA IORI , ANNO ACCADEMICO: 2014/2015 – Università degli studi di Parma; **Ministere de la Santé e de la Prevention Medicale**, *Manuel national de strategiessur la reference et contre reference, Division des soins de sante primaire,* RepubblicadelSenegal, Dakar, 2006; ***Il sistema sanitario senegalese*** *Paolo Fucelli edizione Ucelli, 2004;* ***Sarli L., Enongene E., Bulgarelli K., Sarli A., Renda A., Sansebastiano G., Diouff.*** *Training program for community health workers in remote areas in Senegal. First experience, Acta Bio Medica,., 8 Maggio 2010, pp 54–62;* ***Ministere de la Santé e de la Prevention****,Plan National De Developpement Sanitaire, PNDS 2009-2018, Repubblica del Senegal, Dakar ,Gennaio 2009.Consultabile:http://www.sante.gouv.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=1681*).

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale accoglimento del ricorso,

1) annulla il provvedimento impugnato, emesso nella seduta del 30.03.2017 dalla Commissione Territoriale di Cagliari per il Riconoscimento della protezione internazionale (notificato in data 11.04.2017) nei confronti di [redacted] nato in Senegal l'11.11.1990, CF: [redacted] (CODICE VESTANET [redacted], nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, per l'effetto non ha trasmesso gli atti al Questore per i consequenziali adempimenti;
2) dichiara che [redacted] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 e 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio del citato permesso di soggiorno per motivi umanitari;
3) nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza, dandone comunicazione alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cagliari.

Si comunichi.

Cagliari, 12.03.2019

Il GOT

[redacted]

Firmato Da: LOMBARDO ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16c23caac4e9e5c6f76bd53e1cecc036